



Amministrazione Provinciale di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Adunanza del 25 LUGLIO 2006

N. 153

Oggetto: Approvazione del testo del "Disciplinare provinciale per la gestione faunistica e venatoria di Cervidi e Bovidi".

L'anno duemilasei, il giorno ventotto del mese di luglio alle ore 10,45 nei modi di legge, si è riunita nell'apposita sala la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|----|----------------------|-----------------|
| 1. | CECCHERINI Fabio | - Presidente |
| 2. | PINCIANI Alessandro | - V. Presidente |
| 3. | ANATRINI Fiorenza | - Assessore |
| 4. | DEL CIONDOLO Giorgio | - Assessore |
| 5. | FIASCHINI Giorgio | - Assessore |
| 6. | GALLETTI Claudio | - Assessore |
| 7. | MARIOTTI Mauro | - Assessore |
| 8. | MICHELI Silvana | - Assessore |

PRESENTE	ASSENTE
si	
	si
si	
	si
6	2

T O T A L E

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Trisciuglio Dr.ssa Emilia

LA GIUNTA PROVINCIALE

RICHIAMATA la Legge 11.02.1992 n° 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

VISTA la Legge Regionale n° 3 del 12 Gennaio 1994 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni di corrispondente contenuto normativo relativamente a quanto di competenza regionale;

PRESO ATTO del Testo unico dei regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), n. 13/R del 25 febbraio 2004;

RAVVISTA la necessità di apportare alcune modifiche all'attuale disciplina provinciale in materia, tenendo conto di una più ampia acquisizione cognitiva sulle nuove problematiche di gestione emerse nell'ottica di un sempre maggiore snellimento dell'attività amministrativa, approvando un nuovo testo ;

TENUTO conto dell'emanazione del T.U. dei Regolamenti regionali n. 13/R del 25/02/2004, e delle modificazioni a carico della L.R. 3/94, che obbligano ad un adeguamento sia formale che sostanziale del Regolamento provinciale attualmente in vigore;

SENTITO il parere delle Associazioni venatorie provinciali, degli AA.TT.CC., nonché del Comitato Provinciale delle Commissioni di Supporto Organizzativo in merito alle proposte di modifica del testo in oggetto;

PRESA VISIONE del nuovo testo, così come predisposto dal competente Servizio Risorse Faunistiche dell'Amministrazione Provinciale, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sub lett. "A";

VISTO il parere favorevole, allegato al solo originale, del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n° 267 del 18/08/2000 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

di approvare il testo dell'articolato normativo del "Disciplinare provinciale per la gestione faunistica e venatoria di Cervidi e Bovidi nel testo allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale sub lett. "A".

S.G./V.s./m.e.
(albodelibere/giunta/153-2006)

G.I.P./Vivianir/24..07.2006
Email/Viviani/25.07.2006

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA

SERVIZIO RISORSE FAUNISTICHE RISERVE NATURALI

DISCIPLINARE PROVINCIALE PER LA GESTIONE FAUNISTICA E VENATORIA DI CERVIDI E BOVIDI

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 Finalità

1. Il presente elaborato disciplina la gestione faunistica e venatoria di Cervidi e Bovidi (caprioli, daini, mufloni e cervi) all'interno della Provincia di Siena, nel rispetto del T.U. dei Regolamenti Regionali in materia di gestione faunistico venatoria n. 13/Rdel 25/02/2004 di seguito denominato T.U. dei Regolamenti Regionali e del Piano Faunistico Venatorio Provinciale e Regionale, allo scopo di mantenere e raggiungere sul territorio di propria competenza una presenza delle diverse specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole.

ART. 2 Piano Provinciale di gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi

1. Il Piano Provinciale di gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi è, così come previsto dal Piano Faunistico Venatorio Provinciale, lo strumento fondamentale per la razionale gestione delle diverse specie.
2. Il Piano di gestione di cui al precedente comma è redatto dall'Amministrazione Provinciale in collaborazione con gli A.T.C.

ART. 3 Densità Agricolo Forestale sostenibile

1. L'A.T.C., ai sensi dell'art. 13 comma 4° della L.R. 3/94, dell'art. 80del T.U dei Regolamenti Regionali, nel rispetto del Piano Provinciale di gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e Bovidi di cui al precedente art. 2, definisce per ciascun Distretto di gestione e per ciascuna specie la Densità Agricolo Forestale sostenibile, di seguito denominata D.A.F. ovvero la densità massima di ciascuna

specie tollerabile in relazione alle esigenze di tutela delle colture agricole e forestali.

2. La definizione della D.A.F. avviene sulla base dei seguenti parametri:

- a) i censimenti delle singole specie;
- b) l'ammontare degli indennizzi dei danni erogati all'interno dei singoli Distretti di gestione.
- c) le caratteristiche agricole ambientali e faunistiche del territorio.

ART. 4 Distretto di gestione e caccia di selezione

1. La gestione faunistica e venatoria dei Cervidi e dei Bovidi è attuata ai sensi dell'art. 81, comma 3 del T.U. dei Regolamenti Regionali dagli Ambiti Territoriali di Caccia mediante "Distretti di gestione", ricadenti territorialmente all'interno di un solo A.T.C.

2. L'indirizzo faunistico-venatorio e i confini del Distretto sono proposti dagli ATC e determinati dall'Amministrazione Provinciale

3. Il Distretto di gestione è costituito da un'area ambientalmente omogenea, delimitata da confini naturali, tale da consentire la gestione di popolazioni omogenee.

4. I Distretti di gestione sono gestiti dagli A.T.C. tramite i cacciatori appositamente abilitati, detti "selecontrollori" che esercitano la caccia di selezione, ed iscritti al Registro Provinciale di cui al successivo

art.8.5. La caccia di selezione è l'attività venatoria basata su di un prelievo programmato per classi di età, e di sesso attuata esclusivamente da appostamento o alla cerca mediante l'impiego di armi a canna rigata, munite di ottica o di sistemi di puntamento elettronico; per l'esercizio della caccia di selezione è altresì consentito l'uso dell'arco di potenza non inferiore a 50 libbre.

ART. 5 Piano di gestione del Distretto

1. Gli A.T.C. visti i risultati dei censimenti e delle operazioni di monitoraggio effettuate redigono ogni anno, ai sensi dell'art. 83 del T.U. dei Regolamenti Regionali il Piano annuale di gestione di ciascun Distretto di loro competenza e provvedono ad inviarli all'Amministrazione Provinciale entro il 15 maggio. Esso deve contenere:

- a) la cartografia in scala 1:50000 del Distretto;
- b) l'elenco dei selecontrollori assegnati al Distretto;
- c) la composizione della C.S.O. dell'A.T.C., delle C.S.O. dei Distretti e dei gruppi costituenti ciascun Distretto;

1. Per la caccia di selezione sono utilizzabili esclusivamente armi a canna rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a mm 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 mm. E' altresì ammesso l'uso di fucili a 2 o 3 canne con obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica o di sistemi di puntamento elettronico.
2. Per l'esercizio della caccia di selezione è altresì consentita l'uso dell'arco di potenza non inferiore a 50 libbre.
3. Il selecontrollore che intenda esercitare la caccia con l'arco deve presentare presso il Servizio Risorse Faunistiche una certificazione sottoscritta da un istruttore FIARC attestante una prova di tiro su campo autorizzato da una distanza non inferiore a metri 30 per il "Compound" e 20 per l'arco tradizionale. La prova sarà ritenuta valida con il risultato di 4 centri su 5 nell'area vitale della specie oggetto di bersaglio. Per area vitale si intende un bersaglio di diametro non inferiore a centimetri 20.
4. Durante l'esercizio della caccia di selezione con l'arco al selecontrollore è consentito spostarsi dall'appostamento, rimanendo comunque all'interno dell'area di pertinenza precedentemente individuata dal Presidente del C.S.O del Distretto;
5. Durante la medesima uscita di caccia il selecontrollore non potrà utilizzare contemporaneamente l'arma da fuoco e l'arco.
6. Durante l'esercizio della caccia di selezione il selecontrollore non può fare uso di sorgenti luminose.
7. Il selecontrollore che intenda esercitare la caccia con l'arco è tenuto, prima di ogni uscita di caccia, a segnalare la medesima al sistema di teleprenotazione utilizzando gli appositi codici forniti dal Corpo di Polizia Provinciale.
8. Gli stessi selecontrollori non sono obbligati a compilare né a possedere il libretto delle uscite.

ART. 27 Disciplinari dei Distretti

1. Il Distretto, nel rispetto dei principi del presente Regolamento, può dotarsi di un proprio disciplinare interno nel quale possono essere